

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo, erronea indicazione della denominazione del tipo sociale della società creditrice: quali conseguenze?

Non sussiste nullità del decreto ingiuntivo a causa della mancata indicazione nel ricorso monitorio dell'esatta denominazione della società creditrice quale Società Cooperativa anziché a responsabilità limitata, qualora ciò non abbia impedito di individuare il soggetto che aveva effettivamente promosso il procedimento, e conseguentemente di instaurare validamente il contraddittorio.

Massime rilevanti:

L'indicazione del soggetto contro cui è proposta l'impugnazione come società per azioni, invece che - conformemente alla realtà - come società in nome collettivo, concretizza un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono (Cass. 22 aprile 1995 n. 4540).

Non sussiste la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'art. 414 c.p.c., n. 2, qualora il nome dell'attore (nella specie la denominazione della persona giuridica attrice) non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, nè arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese (Cass. 16 novembre 2007 n. 23816).

La partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s.) non comporta la nullità nè della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), nè della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società (Cass. 4 maggio 2012 n. 6803; in termini anche Cass. 19 marzo 2001 n. 392).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 27.4.2016, n. 8430

...omissis...

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 125 c.p.c., comma 1 in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso ad istanza di un soggetto giuridicamente inesistente. Infatti la richiesta monitoria è stata avanzata da un soggetto, ssssssss pacificamente inesistente, atteso che a seguito della riforma delle società cooperative l'acronimo in questione non può più essere utilizzato dalle cooperative a mutualità prevalente. La corretta denominazione della società era quindi V. Società Cooperativa Agricola.

L'errore commesso nell'indicazione inficiava la validità dell'atto introduttivo, non potendosi in alcun modo ritenere intervenuta una sanatoria.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 183 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 in quanto i giudici di merito avrebbero inopinatamente disatteso la richiesta di mezzi istruttori formulata dall'opponente, sull'erroneo presupposto della genericità e della natura valutativa dei capitoli di prova, laddove gli stessi miravano a fornire la dimostrazione dell'effettiva esistenza dei vizi delle piante vendute e della tempestiva denuncia da parte dell'acquirente.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, sempre in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione e falsa applicazione degli artt. 1494 e 1495 c.c., in relazione all'art. 1453 c.c., nonché l'omessa motivazione sul risarcimento del danno e l'illogica motivazione con travisamento del fatto in ordine alla denuncia dei vizi.

Si sostiene che la Corte distrettuale non avrebbe minimamente motivato in ordine alla richiesta risarcitoria, ciò proprio in conseguenza della mancata ammissione dei mezzi di prova.

Inoltre con atto stragiudiziale del 30/6/2008 la ricorrente aveva notiziato la società intimata delle gravissime conseguenze relative al difetto di innesto delle barbatelle.

Peraltro avrebbe inopinatamente qualificato l'azione proposta volta a far valere l'ordinaria risoluzione del contratto, in presenza della vendita di aliud pro alio come domanda nuova, trattandosi in realtà di una domanda insita nella deduzione delle anomalie riscontrate nelle piante vendute.

Infine con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 8 febbraio 2005, art. 9 nonché l'erronea e falsa rappresentazione dei fatti e difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Infatti non vi sarebbe alcuna prova dell'effettiva allegazione da parte della società venditrice della certificazioni fitosanitarie, la cui assenza sarebbe stata ammessa dalla stessa venditrice.

Peraltro la mancata ammissione di mezzi istruttori aveva inciso anche su tale contestazione, occorrendo pertanto cassare la pronuncia impugnata per consentire l'espletamento dei mezzi di prova richiesti.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Quanto al primo motivo, i giudici di merito hanno osservato che risultava condivisibile la conclusione alla quale era giunto il Tribunale il quale aveva rilevato che la mancata indicazione nel ricorso monitorio dell'esatta denominazione della creditrice (ssss) non aveva in ogni caso impedito di individuare il soggetto che aveva effettivamente promosso il procedimento, e conseguentemente di instaurare validamente il contraddittorio. Inoltre hanno soggiunto che la società ingiungente aveva documentato l'intervenuta incorporazione della società che aveva emesso la fattura, essendo pertanto subentrata in tutti i rapporti sia attivi che passivi.

Il principio affermato dalla Corte distrettuale trova ampio conforto nella costante giurisprudenza di questa Corte che in numerose circostanze ha avuto modo di affermare che (cfr. Cass. 22 aprile 1995 n. 4540) l'indicazione del soggetto contro cui è proposta l'impugnazione come società per azioni, invece che - conformemente alla realtà - come società in nome collettivo, concretizza un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono (nella specie la S.C. ha ritenuto sussistere un mero errore materiale, rilevando che non era stata dedotta l'esistenza di diverse società con denominazione simile; che era già stata precisata la sentenza impugnata; che il medesimo errore, già contenuto nell'atto di appello, non aveva impedito alla società di esplicitare le sue difese e si era riflesso nella stessa intestazione della sentenza di secondo grado).

In termini analoghi Cass. 16 novembre 2007 n. 23816 a mente della quale non sussiste la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'art. 414 c.p.c., n. 2, qualora il nome dell'attore (nella specie la denominazione della persona giuridica attrice) non risulti totalmente omissivo o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, nè arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.

Con specifico riferimento alla denominazione di una società, si veda poi Cass. 4 maggio 2012 n. 6803, che ha affermato che la partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s.) non comporta la nullità nè della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), nè della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società (in termini anche Cass. 19 marzo 2001 n. 392).

Tornando al caso di specie, l'errore commesso sussisterebbe unicamente nell'erronea indicazione della denominazione del tipo sociale, restando peraltro immutata l'indicazione "V.sss", così che, non essendo stata allegata alcuna concreta circostanza che possa ingenerare confusione con altro diverso soggetto giuridico, la valutazione del giudice di merito circa l'inidoneità dell'errore commesso a determinare una compromissione del principio del contraddittorio rappresenta una valutazione insindacabile in questa sede.

A ciò deve aggiungersi che la sentenza di appello ha fatto riferimento all'ulteriore circostanza secondo cui vi sarebbe stata da parte dell'odierna controricorrente l'avvenuta incorporazione per fusione della società che a suo tempo aveva emesso la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio, evento questo che avrebbe determinato l'integrale subentro della società incorporante in tutti i rapporti facenti capo all'incorporata.

A tale argomentazione i ricorrenti non hanno opposto alcuna critica, trattandosi pertanto di una ratio decidendi idonea di per sé a sorreggere la decisione impugnata.

In ogni caso deve osservarsi che, secondo la ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 8 febbraio 2006 n. 2637) ai sensi del nuovo art. 2505-bis cod. civ., conseguente alla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (conf. ex multis Cass. 23 giugno 2006 n. 14526).

Pertanto poichè la fusione si è verificata in epoca successiva all'emissione della fattura da parte della società incorporata, che dalla sentenza risulta risalire al 2004, e quindi nella vigenza della novella del diritto societario, deve ritenersi che il ricorso monitorio

proposto da parte della società scaturente dalla fusione sia stato in realtà proposto da parte della stessa società incorporata, escludendosi pertanto in radice la sussistenza della dedotta diversità soggettiva tra titolare del diritto di credito e ricorrente in sede monitoria.

Gli altri motivi di ricorso, in quanto complessivamente involgenti la censura in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori da parte dei giudici di merito paiono suscettibili di una disamina congiunta.

Ed invero, se con il secondo motivo ci si duole nello specifico della valutazione di genericità e conseguentemente di inammissibilità, delle prove richieste, con gli altri due motivi si intende contestare la correttezza della conclusione raggiunta in ordine al difetto di prova dell'esistenza dei vizi ed alla mancata allegazione delle prescritte certificazioni fitosanitarie, proprio in ragione dell'indebita compressione del diritto alla prova.

In primo luogo deve però escludersi la prospettata violazione dell'art. 2697 c.c., sul presupposto che entrambi i giudici di merito abbiano disatteso le richieste istruttorie formulate dalla parte.

Ed, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 5 settembre 2006 n. 19064) la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni o delle richieste istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia o meno assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova o sull'ammissibilità della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (conf. ex multis Cass. 17 giugno 2013 n. 15107; Cass. 14 febbraio 2001 n. 2155).

Nel caso in esame, i ricorrenti, lungi dall'imputare alla Corte distrettuale l'inversione dell'onere della prova, si dolgono, a ben vedere, della valutazione di inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti.

A tal fine vale richiamare il costante orientamento della Corte (Cass. 10 settembre 2004 n. 18222) per il quale il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico conf. Cass. 10 agosto 1962 n. 2555).

Proprio in riferimento ad un'ipotesi di denuncia di vizi della cosa venduta si veda Cass. 26 ottobre 2005 n. 20682, che ha affermato che in materia di prova per testimoni della tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, è esente da vizi logici ed errori giuridici la valutazione del giudice di merito circa l'inammissibilità, in quanto generico, di un capitolo di prova testimoniale che indichi i tempi in cui la denuncia sia stata operata con l'avverbio "immediatamente", atteso che trattasi di espressione recante, anche in considerazione della brevità del termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta dei vizi, un elevato margine di relatività, ribadendosi quindi la sostanziale insindacabilità della valutazione compiuta sul punto dal giudice di merito.

Nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte distrettuale ha adeguatamente dato contezza delle ragioni che la inducevano a non ammettere i mezzi istruttori, di modo che le censure dei ricorrenti non possono trovare spazio in sede di legittimità.

Peraltro, essendo mancata in toto, per le ragioni anzi dette, la prova dell'esistenza delle anomalie delle piante vendute, diviene del tutto irrilevante accertare se l'azione proposta dall'opponente fosse quella volta a far valere la garanzia per vizi ovvero una domanda di risoluzione per aliud pro alio, in quanto, anche a voler reputare ammissibile tale seconda domanda, in ogni caso doveva essere rigettata per difetto di prova.

Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene al richiamo fatto nel ricorso alla pag. 8 ad un atto stragiudiziale del 30 giugno 2008, che conterrebbe la denuncia dei

vizi, e ciò in quanto la formulazione del motivo appare carente del requisito dell'autosufficienza avendo la parte omissa di riportare il contenuto dell'atto in questione e di indicare in quale fase processuale tale documento sia stato introdotto nei precedenti gradi di giudizio, essendo peraltro evidente, anche a voler ritenere raggiunta la prova della denuncia, mancherebbe in ogni caso la prova dell'esistenza dei vizi.

Del pari carente del requisito dell'autosufficienza è poi la formulazione del motivo di ricorso nella parte in cui a pag. 10, relativamente alla questione attinente alla produzione della certificazione fitosanitaria, si assume che la circostanza sarebbe stata ammessa dalla controparte nella comparsa di costituzione, avendo i ricorrenti omissa di riprodurre il contenuto di tale atto processuale nella parte in cui conterrebbe la detta ammissione.

Nè infine deve trascurarsi la circostanza che sebbene nel testo del ricorso si assuma che sarebbe stato espletato un accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente omette di riportarne il contenuto, non essendo pertanto dato in alcun modo verificare quali indagini siano state svolte e quale esito le stesse abbiano avuto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.